



C.O.N.I.

F.I.G.C.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE "BASSO PIAVE"

SAN DONA' - PORTOGRUARO
Via E. Vanoni, 11/4
30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 53620 - Fax 0421 331205
E - mail : sandona@figc.it



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 1° settembre 2010

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria

Si comunica che dal 1° settembre 2010 gli Uffici del Comitato Regionale Veneto L.N.D. rimarranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30 (sabato chiuso).

1.2. Uffici di Segreteria

Alla luce dei nuovi orari di apertura, si informa che il Comitato Regionale Veneto può essere contattato al seguente numero telefonico :

041/25.24.111 (centralino)

Gli addetti agli uffici possono essere inoltre contattati direttamente ai seguenti numeri telefonici:

Sportello unico

sig. BRESSAN Ivan 041/2524.111

Segreteria

rag. MOLA Domenico 041/2524.115

sig.ra VANZAN Marina 041/2524.116

Contabilità

Rag. TIVERON Robertino 041/2524.125

dott.ssa CAZZIN Sabrina 041/2524.126

Tesseramento

sig. CAVALLARI Paolo 041/2524.129

rag. DA LIO Giordano 041/2524.128

Attività di Calcio 5 e Femminile

rag. BETTIN Michele 041/2524.114 (escluso il mercoledì mattina)

Organi Disciplinari Territoriali

sig.ra MIANI M. Luisa 041/2524.117 (escluso il venerdì mattina)

Attività Giovanile

sig. DE PORTI Franco 041/2524.171

Approvazione Tornei

sig. ONGARO Renzo 041/2524.168

Settore Giovanile e Scolastico

sig.ra RUBINI Daniela 041/2524.174

Settore Arbitrale

sig. ZAVARISE Lucio 041/2524.180

Recapiti fax : Segreteria L.N.D. 041.2524.140

Amministrazione e contabilità 041.2524.134

Ufficio tesseramento 041.2524.154

Attività giovanile regionale 041.2524.172

Calcio femminile e Calcio a cinque 041.2524.140

Settore Giovanile e Scolastico 041.2524.190

Segretario L.N.D. 041.2524.120

Segretario Settore Arbitrale 041.2524.191

Segreteria Settore Arbitrale 041.2524.192

E-Mail

SEGRETERIA	vecalcio.segreteria@figc.it
TESSERAMENTO	vecalcio.tesserati@figc.it
CONTABILITA'	vecalcio.contabilita@figc.it
CALCIO A 5	vecalcio.calcioa5@figc.it
CALCIO FEMMINILE	vecalcio.femminile@figc.it
ORGANI DISCIPLINARI TERRITORIALI	vecalcio.disciplina@figc.it
APPROVAZIONE TORNEI	vecalcio.tornei@figc.it
ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVE	vecalcio.rappresentative@figc.it
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	vecalcio.giovanile@figc.it
COORDINATORE FEDERALE S.G.S.	giuseppe.ruzza@figc.it
SEGRETARIO REGIONALE S.G.S.	veneto.sgs@figc.it
SETTORE GIOVANILE - Attività di Base	vecalcio.attivitaibase@figc.it
SETTORE GIOVANILE - Attività scolastica	vecalcio.scolastica@figc.it
SETTORE ARBITRALE	veneto@aia-figc.it
DELEGAZIONE BELLUNO	belluno@figc.it
DELEGAZIONE DI PADOVA	padova@figc.it
DELEGAZIONE DI ROVIGO	rovigo@figc.it
DELEGAZIONE DI TREVISO	treviso@figc.it
DELEGAZIONE DI VENEZIA	venezia@figc.it
DELEGAZIONE DI VERONA	verona@figc.it
DELEGAZIONE DI VICENZA	vicenza@figc.it
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	bassano@figc.it
DELEGAZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE	sandona@figc.it

1.3. Richieste d'informazione alle Segreterie del Comitato Regionale e delle Delegazioni

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Veneto, non possono essere assolutamente vincolanti né tanto meno dotate di validità assoluta.

Si precisa che, indipendentemente dal parere espresso dall'apparato organizzativo, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena e totale autonomia di giudizio. In ogni caso i Comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

1.4. Dati anagrafici Società

Si porta a conoscenza che, al fine di facilitare il reperimento dei dati relativi a ciascuna Società (ad esempio : l'indirizzo per la corrispondenza, recapito telefonico e fax) si dovrà procedere come segue :

- collegarsi al sito www.iscrizioni.lnd.it
- accreditarsi con l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società
- effettuare l'accesso nella propria area riservata entrando nell'*Area agonistica*
- scegliere l'opzione "*interrogazione Società*".

1.5. Disposizioni attinenti l'art. 32 bis delle N.O.I.F.

Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 9 della LND:

“Si richiama l'attenzione delle Società della L.N.D. e dei calciatori interessati in ordine alle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F..

Al riguardo, si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale. “

1.6. Richieste di posizione di tesseramento Calciatori

Si ricorda che le Società interessate a conoscere la posizione di tesseramento di calciatori – **esclusivamente al fine di un loro eventuale tesseramento** – possono collegarsi al ns. sito internet: www.figcvenetocalcio.it dove sono riportati i nominativi degli atleti in regime di vincolo con le Società operanti nell'ambito del Comitato Regionale Veneto L.N.D.

Il sito viene continuamente aggiornato; la data in esso riportata, sta ad indicare che i documenti pervenuti o depositati entro tale termine sono già stati inseriti nel sistema informatico.

Le Società sono invitate, per evitare spiacevoli rifiuti, **a non formulare richieste a mezzo telefono.**

Ogni domanda, dovrà essere presentata all'Ufficio tesseramento regionale a mezzo di fax o E.mail.

1.7. Tesseramento - Codice Fiscale Giocatore

A seguito di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n.16/CS del 24 agosto 2010, inerente l'obbligatorietà di indicare il Codice Fiscale di ciascun atleta - sul modulo giallo di tesseramento, si evidenzia che ogni società - all'interno della propria area riservata nel sito www.iscrizioni.lnd.it - **deve** integrare i dati anagrafici dei propri calciatori indicando il Codice fiscale di ciascuno.

E' anche indispensabile che, oltre al codice fiscale, si provveda al controllo ed eventualmente all'aggiornamento del luogo e della provincia di nascita.

Vista l'importanza dei dati richiesti, la loro omissione comporta il mancato aggiornamento, nel sistema informatico, con la relativa ripercussione inerente gli adempimenti della Giustizia sportiva.

Ricordiamo che per effettuare tali modifiche, è sempre a disposizione la guida operativa "online" dove trovare l'aiuto necessario all'operazione.

1.8. Inattività Società

Si informa che le Società:

Matricola	203341	A.S.D. CALCIO MIGNAGOLA	di Carbonera (Tv)
Matricola	930650	A.C.D. LIVENZA SAN STINO	di Santo Stino di Livenza (Ve)

hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2010/2011.

Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l'inattività dall'attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell'affiliazione.

Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all'art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.

1.9. Inattività Società Puro Settore Giovanile

Si informa che la Società:

Matricola	920372	A.S.D. DUE GRU PORTOGRUARO	di Portogruaro (Ve)
-----------	--------	-----------------------------------	---------------------

ha rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2010/2011.

Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l'inattività dall'attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell'affiliazione.

1.10. Procedure per l'inoltro dei reclami

Si propone uno schema riassuntivo delle procedure e dei termini ai quali attenersi nella presentazione dei più comuni casi di reclamo, a valere sia per l'attività della LND che del SGS:

1) Reclamo al Giudice Sportivo (1° Grado)

può essere proposto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 29 commi 2 - 3 - 5 - 6 - 7 del C.G.S., nei termini dal medesimo stabiliti, e con le modalità di cui all'art. 33 comma 5.

Il reclamo preannunciato - che in base all'art. 29 comma 4/b deve essere inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara - a cui non viene dato seguito, sarà comunque gravato della relativa tassa che sarà comunque addebitata (Art. 33 comma 13).

2) Reclamo al Giudice sportivo (1° Grado) avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte (Art. 46 C.G.S.-comma 3)

Si precisa che per posizione di tesserati deve intendersi : "legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o assistente) a prendere parte alla gara" con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico e della L.N.D.; inoltre, per la L.N.D., non aver violato l'art. 34 comma 3 delle NOIF.

a) deve essere spedito, in raccomandata, entro **7 giorni** dallo svolgimento della gara stessa (non è previsto l'obbligo del preannuncio telegrafico, ancorché sia consigliato);

b) deve essere allegata la tassa (comma 5);

c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito- con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);

d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;

3) Reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale nei confronti delle decisioni prese dal Giudice sportivo (Art. 46 commi 4 e 5 - C.G.S.) (Giudizio di 2° grado)

deve essere spedito, in raccomandata, entro il **7° giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si vuole impugnare;

- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito - con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;
in base all'art. 44 comma 1.2 i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione della documentazione ufficiale, facendone espressa richiesta nel testo del reclamo.

La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare territoriale non é ulteriormente impugnabile.

4) Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale da parte delle Società : è possibile solo avverso le decisioni assunte in 1° Grado di Giudizio dalla Commissione Disciplinare Territoriale (art. 44 C.G.S.)

5) Non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti (art. 45 comma 3):

- squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni
- inibizioni per dirigenti - tecnici - massaggiatori fino a 1 mese
- squalifiche di campo di gioco per 1 giornata
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per squadre di 2^a e 3^a categoria - Juniores Elite, Regionali e Provinciali/Distrettuali - Provinciali/Distrettuali di Calcio femminile o Calcio a 5 attività del Settore Giovanile e Scolastico.
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per squadre di eccellenza - promozione - 1^a categoria - Regionali del Calcio femminile o Calcio a 5.

6) Norme Generali (ART. 33 C.G.S. comma 6 e comma 9)

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono dichiarati inammissibili.

Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (art. 38 comma 5).

7) Tasse Reclami

I reclami proposti ai Giudici Sportivi e alla Commissione Disciplinare Territoriale dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa, a mezzo di Assegno Circolare o con Bonifico bancario intestato a :

F.I.G.C. - Comitato Regionale Veneto - L.N.D. Unicredit Banca - Agenzia di VE - MARGHERA Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932
--

Per esigenze contabili, le tasse relative ai reclami accolti o parzialmente accolti, da restituire alle società reclamanti, saranno accreditate sul conto partitario di ciascuna società interessata.

8) Modalità di Trasmissione degli Atti

L' art. 38 comma 7 del C.G.S. stabilisce le modalità di trasmissione di tutti gli atti previsti dallo stesso Codice; tali atti potranno essere inviati anche a mezzo **fax** o **posta elettronica** a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Si precisa però che:

- 1) il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato **esclusivamente a mezzo telegramma o telefax** (art. 38 comma 7).
- 2) i motivi dei reclami possono, oltre che nelle forme ordinarie, essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica.

1.11. Esecuzione delle Sanzioni

Si richiama l'attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell' art. 22 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che qui di seguito si ripropone:

art. 22 Comma 3

"Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6". Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un' autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

art. 22 Comma 6

"Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte , nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19 comma 11.1 e 11.3. *omissis*".

1.12. Codice di Giustizia Sportiva - art. 17 n. 5 e n. 6

Si ritiene opportuno invitare le Società a prestare attenzione a quanto previsto dall'art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva "Sanzioni inerenti alla disputa delle gare" in particolare ai punti n. 5 e n. 6, che di seguito si riportano:

art. 17 - n. 5

La punizione sportiva della **perdita della gara** è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

- fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque **non abbiano titolo** per prendervi parte;
- utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

Da quanto sopra rappresentato consegue che anche la partecipazione a gare di atleti/e di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

art. 17 - n. 6

Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

- le infrazioni ai divieti di prendere parte ad una o più gare nella stessa giornata;
- le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

In ossequio a quanto espresso al precedente punto 6 b), nel caso che il ruolo di "assistente di parte" **sia ricoperto da un dirigente di Società**, la squadra interessata, oltre ad indicare in distinta i dati anagrafici ed il documento d'identificazione, dovrà produrre la **tesserina impersonale** vidimata dal Comitato regionale o dalla Delegazione competente; è infatti questo il documento che attesta, per il dirigente, il titolo a prendere parte alla gara.

1.13. Referti Arbitrali

Si comunica che, in questa stagione sportiva, il C.R. Veneto non fornirà più alle Società i Referti Arbitrali da consegnare ai Direttori di Gara prima dell'inizio della partita.

Le Società saranno solo tenute alla consegna ai suddetti, delle buste, inviate con plico a parte insieme alle Distinte gara.

1.14. Composizione Gironi Campionato di 3^a categoria 2010/2011

Il Commissario Straordinario in accordo con i Delegati Provinciali e Distrettuali presenti nella riunione del 31 agosto 2010, ha deliberato la seguente composizione dei Gironi del Campionato di 3^a Categoria della stagione sportiva 2010/2011, la cui organizzazione è demandata alle Delegazioni periferiche:

...omissis...

Delegazione Distrettuale di San Donà di Piave

GIRONE SD/A n. 14 squadre
ANNONESE F.C.
CIPRIANOCATRON
CITY JESOLO
EVOLUTION TEAM
FOSSALTA PIAVE
FRANCENIGO
GRASSAGA
MUSSETTA 2010
SANGIORGESE
SINDACALE
STAFFOLO
SUMMAGA CALCIO
TEGLIO VENETO
TORRE DI MOSTO

Settore Giovanile e Scolastico

1.15. Questionario aggiornamento dati Società di Puro Settore Giovanile 2010/2011

Stanno pervenendo da parte delle società di PURO SETTORE GIOVANILE le pagine scaricate dal sito www.iscrizioni.lnd.it con i dati societari aggiornati relativi alla stagione sportiva 2010/11.

Dobbiamo purtroppo notare che nella maggior parte dei casi le pagine sono mancanti delle firme dei dirigenti oppure sono state inoltrate solo alcune delle pagine previste sul sito.

Rammentiamo quindi a tutte le società di PURO SETTORE GIOVANILE quanto già comunicato sul C.U. n. 4 del 6/7/2010, e più precisamente che dalla corrente stagione 2010/11 non verrà più inviato in forma cartacea il modulo “questionario aggiornamento dati”.

Anche queste ultime, quindi, dovranno adeguarsi alle recenti disposizioni emanate dalla L.N.D. e pubblicate al punto 1.7 del C.U. n. 19/CS del 25/6/10; dovranno cioè collegarsi in via telematica al sito www.iscrizioni.lnd.it e tramite all' ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società entrare nell'area a loro riservata.

Si posizioneranno nelle pagine ORGANIGRAMMA - DATI SOCIETA' - DELEGATI ALLA FIRMA – DATI DEL PRESIDENTE - AUTOCERTIFICAZIONE NOIF e compileranno con la massima precisione i vari spazi previsti.

Si precisa che nell'organigramma dovranno essere inseriti **TUTTI i nominativi** dal Presidente, ai componenti - collaboratori - accompagnatori della società.

Terminata la compilazione la società provvederà a stampare i fogli che dovranno essere firmati in calce da ciascun nominativo e **tutto il fascicolo dovrà essere obbligatoriamente firmato e timbrato su ciascun foglio dal Legale Rappresentante e spedito IN ORIGINALE al**

C.R.V. - L.N.D.

VIA DELLA PILA 1

30175 MARGHERA VE

Nuovi nominativi potranno eventualmente essere inseriti durante tutto l'anno utilizzando la pagina VARIAZIONI ORGANIGRAMMA. Per ogni aggiunta o variazione dovrà essere sempre stampata la pagina modificata e spedita copia (con le firme come sopra descritto) al C.R.Veneto - L.N.D.

Una **COPIA di tutto quanto viene spedito al CRV - LND dovrà essere inoltrato CONTESTUALMENTE anche** alla Delegazione periferica di pertinenza.

Si rammenta che i dati inseriti andranno a modificare quelli presenti presso l' archivio della F.I.G.C.. Inoltre i dati richiesti sono indispensabili anche per l'iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. competente per territorialità (con l'occasione si ricorda che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. è elemento indispensabile per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.)

1.16. Iscrizioni ai campionati giovanili provinciali e modulo censimento

Per quanto concerne invece l'iscrizione ai campionati/tornei Allievi Provinciali, Giovanissimi provinciali, Esordienti, Pulcini e Piccoli amici, l'iscrizione verrà gestita direttamente dalle Delegazioni provinciali e distrettuali con le consuete modalità cartacee. Le Società dovranno quindi fare riferimento ai Comunicati ufficiali delle rispettive Delegazioni.

Si evidenzia inoltre che **congiuntamente all'iscrizione** dovrà essere consegnato alla Delegazione anche il **modulo di censimento delle società che svolgono attività nelle categorie di base** (allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale). A tal proposito si rimanda per una attenta lettura alle pagine 11 e 12 del succitato C.U. n. 1.

1.17. Girone Giovanissimi Professionisti “fascia B” 2010/2011

Al fine di organizzare un'attività più omogenea possibile, il Comitato Regionale Veneto, anche per la corrente stagione sportiva, indice un Torneo riservato a calciatori giovanissimi dedicato, come previsto dal com. n. 1 del S.G.S. Nazionale, alle società professionistiche “fascia B”, che si svolgerà in osservanza alle norme previste per la categoria Esordienti

(compresi i risultati delle gare).

Potranno prendere parte le seguenti Società : Bassano Virtus 55 Soccer Team, Chievo Verona, Cittadella, Hellas Verona, Padova, Portogruarosummaga, Sambonifacese, Vicenza Calcio: le Società interessate dovranno formalizzare l'iscrizione facendo pervenire al C.R. Veneto l'apposito modello di adesione (inviato a parte), debitamente compilato, entro e non oltre il termine perentorio **di lunedì 6 settembre 2010**, accompagnato da copia di un bonifico bancario inerente il versamento di Euro 300,00.- (per deposito spese arbitrali), intestato a

F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Veneto

c/o Unicredit Banca - Agenzia di Marghera

Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932

(precisare nella causale la categoria per la quale viene effettuato)

Le squadre dovranno essere formate da 11 calciatori nati nel 1998, che abbiano comunque compiuto il 12° anno di età, così come previsto dalle NOIF.

Alle società partecipanti sarà tempestivamente inviato l'apposito regolamento che andrà a disciplinare la manifestazione; saranno inoltre rimessi gli stampati “rapporto arbitrale”, da consegnarsi a ciascun arbitro prima dell'inizio di ogni gara.

Con un prossimo Comunicato saranno comunicate le date d'inizio del Torneo stesso.

1.18. Approvazione Tornei Categorie S.G.S.

Il **Comitato Regionale Veneto** ha approvato, tra l'altro, il regolamento dei sottoindicati tornei; si delega l'organizzazione tecnico - disciplinare - amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:

Nr.	Denominazione Torneo	Società Organizzatrice	Del.	Categoria	Data svolgimento
64	T. Mem. LUIGINO DA TOS	PASSARELLA 93	SD	ESORDIENTI A 9	12/09/10
65	T. Mem. LUIGINO DA TOS	PASSARELLA 93	SD	PULCINI A 6	12/09/10

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE “BASSO PIAVE”

2.1. Campionato Dilettanti Terza Categoria - anno sportivo 2010/2011

In riferimento al punto 1.14. del presente C.U. si informa che il Campionato in oggetto avrà inizio domenica **26 settembre 2010**.

Di conseguenza, la Fase Eliminatoria del Trofeo “Veneto Orientale” viene programmata così come segue:

1ª giornata - domenica 12 settembre 2010

2ª giornata - mercoledì 15 settembre 2010

3ª giornata - domenica 19 settembre 2010

Si ricorda che venerdì 3 settembre 2010, alle ore 19.00, presso la sede della Delegazione, via E. Vanoni, 11/4 a San Donà di Piave, sono convocate le Società iscritte al Trofeo “Veneto Orientale” per il sorteggio dei gironi della fase eliminatoria e per il programma delle fasi successive.

2.2. Legenda

Si ritiene utile riportare il significato delle abbreviazioni che normalmente verranno usate nella stesura dei comunicati ufficiali dalla Delegazione “Basso Piave”:

N.P.R.A.	= non pervenuto rapporto arbitrale
N.D.I.C.	= gara non disputata per impraticabilità del campo
N.D.A.A.	= gara non disputata per assenza dell'arbitro
RINV.	= gara rinviata
S. 1ª T.	= gara sospesa primo tempo
S. 2ª T.	= gara sospesa secondo tempo
S.I.A.	= sospesa per infortunio all'arbitro
V.D.G.S.	= decisioni Organi Disciplinari
G.R.D.	= gara regolarmente disputata
G.N.D.	= gara non disputata

2.3. Riunione delle Società con S.G.S.

Si ricorda che **lunedì settembre 2010, alle ore 20,30**, presso la sede delle Delegazione, via E. Vanoni, 11/4 a San Donà di Piave, sono convocate le Società che svolgono attività nel S.G.S. presso la scrivente Delegazione.

La riunione avrà come oggetto l'organizzazione dell'Attività del Settore Giovanile (con particolare riferimento alla Categoria Esordienti) della stagione sportiva 2010/2011.

2.4. Norme per la compilazione delle distinte dei Giocatori

Anche in considerazione del continuo aumento di calciatori stranieri, le Società sono invitate a compilare le distinte dei giocatori, osservando la massima precisione e chiarezza nella trascrizione di nomi/cognomi/data di nascita, di quanti partecipano alla gara. Si eviterà così di sanzionare con squalifiche e/o ammonizioni altri nominativi.

Le Società che non osservassero la norma, in caso di recidività incorreranno in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo. Si raccomanda inoltre di verificare con attenzione le segnalazioni indicate dall'Arbitro (sulla distinta che viene rilasciata a fine gara) relative a espulsioni e ammonizioni di giocatori e/o dirigenti. Avvisando immediatamente il Direttore di gara dell'eventuale discordanza, si eviteranno problemi successivi che in caso di reclami ufficiali, potrebbero non trovare accoglimento con evidenti conseguenze negative per le Società.

Publicato e affisso all'albo in San Donà di Piave il 1° settembre 2010

Il Segretario
Bruno Savani

Il Delegato
Gianfranco Costini

